

IL DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI ATTI DI CESSIONE DI QUOTE DI SRL E' PRECLUSO AGLI ESPERTI CONTABILI.

Il deposito presso il Registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni detenute in società a responsabilità limitata è **precluso agli esperti contabili**, iscritti nella Sezione B dell'Albo. L'attività in questione, infatti, deve intendersi riservata nei confronti dei **solì professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo**.

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) nel pronto ordini n. 156/2015 del 2 ottobre 2015.

Al riguardo, viene ricordato che, ai sensi dell'art. 36, comma 1-*bis*, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 e in vigore dal 22 agosto 2008, gli atti di trasferimento in questione possono essere sottoscritti con firma digitale e depositati, entro 30 giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese *“a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340”*.

Gli *“intermediari abilitati”* individuati dalla citata norma sono gli *“iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”*.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (*Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabili*) tale competenza – osserva il CNDCEC – *“deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A dell'Albo”*.

La norma citata, ricorda ancora il Consiglio Nazionale - dispone infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli *“iscritti negli albi dei dottori commercialisti”* o ai *“dottori commercialisti”*, nonché i richiami agli *“iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali”* o ai *“ragionieri e periti commerciali”* contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 debbano intendersi riferiti ai soli iscritti nella Sezione A – Commercialisti dell'Albo.